

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta del nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga COVID-19

Nuove 12 settimane

(Ai sensi dell'art. 22 del D.L del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178)

Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2021 si sono incontrate in videoconferenza le sottoscritte parti:

- il Datore di lavoro Abraham Industries Srl (C.F.: 01729810406) con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Fosse Incrociate, 284, rappresentato dal Sig. Sgarbi Tiziano in qualità di legale rappresentate, assistito dal Consulente del Lavoro Luca Piscaglia
- per le OO.SS.
 - Filcams Cgil Nazionale rappresentata, per delega, da Paolo Montalti della Filcams Emilia Romagna
 - Fisascat Cisl Nazionale rappresentata, per delega da Malgara Cappelli della Fisascat Emilia Romagna
 - Uiltucs Nazionale rappresentata, per delega, da Aldo Giammella della Uiltucs Emilia Romagna

Premesso

- Che il datore di lavoro Abraham Industries Srl con sede legale in Santarcangelo di Romagna - Via Fosse Incrociate, 284 codice fiscale/partita IVA 01729810406 matricola INPS n 1316189128 operante nel settore Commercio Terziario con un organico complessivo di n. 58 unità lavorative, alle quali applica il CCNL Commercio Terziario;
- che il datore di lavoro ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, in favore di n. 58 lavoratori dipendenti;
- che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni si rende necessaria per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha cagionato la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa;
- che il datore di lavoro ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, FIS e Fondi di Solidarietà bilaterale);
- che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 01 gennaio 2021.

tutto ciò premesso

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono state tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;



- le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178;
- Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 e s.m.i. e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
- Il periodo di intervento decorrerà **04/01/2021** al **30/06/2021** per un massimo di n. 12 settimane, da esaurirsi entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- La richiesta interesserà un numero massimo di 58 addetti, di cui 24 part-time, su un totale complessivo di 58 e determinerà la riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente per le seguenti unità produttive:


Sede Unità Operativa	REGIONE	Dipendenti complessivamente occupati	di cui part time
Corso Duomo, 28 - Modena MO	EMILIA - ROMAGNA	2	0
Viale Ceccarini, 40/42 - Riccione (RN)	EMILIA - ROMAGNA	3	3
Via Clavature, 9 a/b/c/ - 40124 Bologna (BO)	EMILIA - ROMAGNA	2	0
Via Frattina, 124/125 - Roma (RM)	LAZIO	5	2
Via Della Pace - Loc Pascolaro - Valmontone (RM)	LAZIO	5	5
Viale dell'Oceano Pacifico, 83 - Roma (RM)	LAZIO	2	1
Piazza San Babila, 5 - Milano (MI)	LOMBARDIA	6	1
Via Milano, 5 - Locate di Triulzi (MI)	LOMBARDIA	4	3
Via Pietro Mascagni, 2 - Milano (MI)	LOMBARDIA	7	1
Via Vercelli, 16 - Milano (MI)	LOMBARDIA	3	1
Via della Spiga, 19 - Milano (MI)	LOMBARDIA	4	1
Piazza Cascine Mole, 1/2 - Rodengo Saiano, Brescia (BS)	LOMBARDIA	3	1
Via San Martino di Zusiagna, angolo Via S. Francesco D'Assisi, 33 - Vicolungo (NO)	PIEMONTE	4	2
Via Marco Polo, 1/63 - Noventa di Piave (VE)	VENETO	3	0
Via Marco Polo, 1 - Noventa di Piave (VE)	VENETO	3	1
Calle Larga San Marco 605/606 - Venezia (VE)	VENETO	2	2

- Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
- Per la riduzione dell'orario concordata verrà applicato il riproporzionamento di tutti gli istituti contrattuali e/o legali indiretti (ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi) sulla base dell'effettivo orario svolto. Tale criterio non si applicherà al TFR che verrà maturato in ogni caso per intero.

- Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22, comma 4, inserito nel D.L. 18/2020 e s.m.i. dal D.L. n. 34 del 19/05/2020.
- Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
- L' Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.
- I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle OO.SS/RSA/RSU attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro _____ ABRAHATI INDUSTRIES s.r.l.	FILCAMS CGIL _____ 
	FISASCAT CISI _____ 
	UILTuCS _____ 